

CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

fra i

COMUNI DI ARBEDO-CASTIONE, LUMINO, S. ANTONINO E
CADENAZZO

(in seguito: i Comuni)

e

AZIENDA MULTISERVIZI BELLINZONA (AMB)

(in seguito: AMB)

- Richiamati i disposti della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) della Legge cantonale di applicazione alla LAEI (LA-LAEI) e il relativo Regolamento (RLA-LAEI), le norme della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) transitoriamente ancora in vigore e delle altre disposizioni applicabili in materia;
- Premesso che il territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S.Antonino, Cadenazzo è assoggettato al comprensorio di rete attribuito all'AMB (allegato 1 al Regolamento della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico);

al fine di garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile, efficiente e sostenibile,

I Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S.Antonino, Cadenazzo (in seguito: i Comuni)

e

l'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) (in seguito: AMB)

sottoscrivono la seguente convenzione:

Art. 1: Oggetto della convenzione

I Comuni in base alla decisione dei rispettivi Consigli Comunali (vedi in calce) danno atto che AMB è il gestore di rete che deve garantire la distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale per qualsiasi uso. Sono riservate norme e disposizioni di rango superiore.

Allo scopo di cui al punto precedente AMB gestisce sul territorio dei Comuni un'infrastruttura (rete) di distribuzione di energia elettrica, di sua proprietà. I Comuni concedono ad AMB il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio la suddetta rete.

I Comuni possono comunque produrre energia elettrica anche attraverso piccole centrali idroelettriche o impianti fotovoltaici per uso proprio.

Art. 2: Obblighi del Comune

I Comuni concedono all'AMB l'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate al trasporto, alla trasformazione ed alla distribuzione dell'energia elettrica nonché al trasporto di dati di telecomunicazione (fibre ottiche e trasmissione dati su linee elettriche) favorendo l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree pubbliche previste dal Piano Regolatore.

I Comuni coinvolgeranno tempestivamente AMB nei processi pianificatori nell'ambito del PR ai sensi della normativa vigente, collaborando e coordinando i lavori di messa in cavo con le altre infrastrutture pubbliche e i rilievi dei tracciati. Nella progettazione e nell'esecuzione delle proprie infrastrutture, il Comune tiene conto degli impianti AMB esistenti; in caso di spostamento, per richiesta del Comune, di impianti eseguiti con la sua approvazione, il Comune assume le spese per la demolizione e il ripristino e concede lo spazio per la nuova sede riservato quanto disciplinato dall'art. 13b cpv2 LA-LAEI. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

In caso di spostamento di infrastrutture e/o impianti preesistenti, richiesto da AMB sul territorio giurisdizionale di un Comune oggetto della presente Convenzione, AMB assume le spese per la demolizione e il ripristino.

I Comuni e AMB si accorderanno di volta in volta per quanto attiene agli aspetti tecnici e per la ripartizione dei costi. L'AMB partecipa alle spese di ripristino della pavimentazione proporzionalmente al suo intervento fatto salvo quanto stabilito dalla legge vigente.

L'AMB, nell'ambito dei lavori di sottostruttura realizzati dai Comuni o da altri enti, limitatamente alla zona edificabile, si impegna – nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche - a trasformare la rete di distribuzione dalla forma aerea a quella in cavo sotterraneo.

Ove occorra i Comuni appoggeranno - nel limite delle proprie possibilità - presso enti o privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura di energia elettrica, ivi compresa l'illuminazione pubblica e servizi di telecomunicazione.

Sono riservate le esigenze d'aggiornamento del disposto e d'ossequio di nuove procedure all'entrata in vigore dell'art. 13 LA-LAEI con la completa liberalizzazione del mercato.

Art. 3: Obblighi dell'AMB

AMB, quale gestore di rete nel territorio dei Comuni, darà seguito agli obblighi che derivano da tale ruolo.

In particolare AMB si impegna a:

- costruire, rinnovare e gestire impianti di distribuzione affinché venga garantito ai consumatori aventi diritto un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile;
- erogare e distribuire l'energia elettrica occorrente al territorio dei Comuni per qualsiasi uso domestico e industriale, artigianale e commerciale, entro i limiti di cui esso può disporre.

Gli allacciamenti dei Clienti verranno eseguiti conformemente al Regolamento per la fornitura di energia elettrica, valido per tutto il comprensorio di distribuzione.

Sono riservate le esigenze d'aggiornamento del disposto e d'ossequio di nuove procedure all'entrata in vigore dell'art. 13 LA-LAEI con la completa liberalizzazione del mercato.

Art. 4: Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2027.

La convenzione può essere ridiscussa anticipatamente in caso di mutamenti di fatto e/o di diritto tali da modificare sostanzialmente la situazione finanziaria di AMB (Sezione elettricità), segnatamente al momento dell'entrata in vigore della revisione LAEI che prevede l'apertura completa del mercato dell'elettricità, anche in questo caso nella misura in cui l'equilibrio finanziario dell'AMB venga toccato in maniera sostanziale.

In caso di mancato accordo in merito al rinnovo della convenzione, è data facoltà alle parti di disdire la convenzione e ai Comuni di procedere con il riscatto anticipato.

Sono riservate le esigenze d'aggiornamento del disposto e d'ossequio di nuove procedure all'entrata in vigore dell'art. 13 LA-LAEI con la completa liberalizzazione del mercato.

Art. 5: Condizioni di riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica

a) Oggetto del riscatto

Oggetto del riscatto è la rete di distribuzione di energia elettrica (di bassa e media tensione) comprensiva di apparecchi di misura e controllo nonché le infrastrutture considerate nei costi di rete di proprietà dell'AMB situati sul territorio comunale che servono esclusivamente i Comuni.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti situati sul territorio comunale che servono a trasportare o distribuire energia in altri Comuni, se non nell'ambito di un riscatto di più Comuni contigui serviti dalle strutture intercomunali oggetto di riscatto.

b) Particolarità

Alla scadenza della Convenzione qualora la stessa non venisse rinnovata, i Comuni possono assumere in proprio la gestione della rete.

c) Indennità di riscatto

Il prezzo di riscatto delle infrastrutture previste alla lettera a) sarà calcolato conformemente ai disposti della legislazione vigente al momento del riscatto.

d) Riscatto anticipato

I Comuni si impegnano a non avvalersi della facoltà di riscatto per tutta la durata della convenzione.

In caso di mancato accordo in merito al rinnovo della convenzione, è data facoltà alle parti di disdire la convenzione e ai Comuni di procedere con il riscatto anticipato.

I Comuni hanno diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.

Sono riservati i disposti vincolanti di legge superiore.

Art. 6: Contabilità e consuntivi annuali

AMB allestisce i conti annuali conformemente alle disposizioni cantonali e federali applicabili. AMB comunicherà con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio dell'anno precedente, il valore relativo agli impianti siti sul territorio dei singoli Comuni.

Art. 7: Qualità del prodotto e tariffe

Qualità del prodotto

AMB è tenuta a garantire un approvvigionamento di energia elettrica di qualità, conforme ai requisiti fissati dalle normative applicabili in materia. In questo senso assicura una rete sicura, performante ed efficiente e tecnicamente aggiornata, su tutto il proprio comprensorio.

Tariffe

Le tariffe per l'utilizzo della rete e dell'energia per i clienti situati nel comprensorio di distribuzione di AMB sono calcolate nel rispetto dell'art. 10 dell'Ordinanza Federale sull'approvvigionamento elettrico.

I regolamenti e le tariffe vigenti per gli abbonati della rete di distribuzione di AMB saranno identici per tutto il proprio comprensorio.

Art. 8: Illuminazione pubblica

Gli impianti d'illuminazione pubblica verranno collegati ai punti di fornitura in cui l'AMB installerà i propri contatori.

Nelle nuove cabine di trasformazione l'AMB metterà a disposizione gratuitamente lo spazio necessario per l'alimentazione degli impianti d'illuminazione, secondo le necessità del Comune.

L'illuminazione pubblica verrà inserita e disinserita attraverso l'impianto di comando a distanza dell'AMB.

L'AMB applicherà al Comune le relative tariffe di fornitura (forfait e attiva).

I Comuni hanno la facoltà di dare un mandato di prestazione all'AMB per la gestione dell'Illuminazione Pubblica nell'ambito di un contratto separato.

Art. 9: Divergenze

Le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato. Sono riservati l'art. 13c cpv. 5 LA-LAEI al momento della sua entrata in vigore e le disposizioni di rango superiore.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo.

È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Art. 10: Modifiche e nuove disposizioni di legge

Qualora singole disposizioni della presente convenzione dovessero entrare in contrasto con Leggi federali o cantonali di carattere imperativo e risultare nulle, la convenzione mantiene la propria validità per le disposizioni residue.

Per il resto vale l'art. 4 seconda frase.

Art. 11: Diritto suppletorio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione fanno stato la LOC, la LAEI come pure la LA-LAEI e le relative disposizioni di applicazione, così come ogni altra disposizione di rango superiore.

Art. 12: Esempari della convenzione

La presente convenzione è redatta in cinque (5) esemplari destinati rispettivamente uno a AMB e uno ad ogni singolo Comune oggetto della presente Convenzione.

La presente convenzione è approvata dal Consiglio direttivo dell'AMB in data 17 febbraio 2020

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
Presidente

Segretario

Andrea Bersani

Ottini Marco

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione il 4 novembre 2019.

Per il Comune di Arbedo-Castione



Il Sindaco: Il Segretario:

 
L. Decarli G. Alegri

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Lumino il 16 settembre 2019.

Per il Comune di Lumino

Il Sindaco: Il Segretario:

 
C. DE GOTTARDI F. RIGHETTI

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di S. Antonino il 23 settembre 2019.

Per il Comune di S. Antonino

Il Sindaco: Il Segretario:

 
S. Zinniker D. Vassalli

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo il 9 settembre 2019.

Per il Comune di Cadenazzo

Il Sindaco: Il Segretario:

 
M. Belgio M. Tocetti

La presente convenzione è stata approvata dalla Sezione degli Enti Locali in data 19 febbraio 2020.

Allegato

- Regolamento di fornitura